



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE



Ministero della Transizione Ecologica
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
E GLI INVESTIMENTI VERDI
Direzione Generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello Sviluppo

**Attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO
SIGNIFICANT HARM) nei programmi cofinanziati dalla
politica di coesione 2021-2027**

Titolo	Attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027
Autore	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Oggetto	Attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027.
Argomenti	Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM)
Parole chiave	DNSH, programmi, coesione
Thesaurus	-
Descrizione	Il documento descrive le modalità di attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027
Responsabile pubblicazione	Ministero della transizione ecologica – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Contributi	-
Data stesura	2021-12-07
Date aggiornamento	-
Versione	0
Tipo	Documento testuale
Formato dei dati	PDF
Nome e versione del software	Adobe Acrobat
Identificatore	-
Origine	-
Lingua dei dati	ITA
Riferimenti/Relazioni	-
Commenti	-
Copertura	-
Diritti	Accesso libero
Dimensione	854 kbyte
Lingua del metadato	ITA
Responsabile del metadato	Ministero della transizione ecologica – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

Attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM PRINCIPLE) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027

Inquadramento e ambito di applicazione del Principio DNSH

L'applicazione del principio "*do no significant harm*" (DNSH), nell'ambito della politica di coesione, è introdotto dal *Common Provisions Regulation (CPR)* al recital 10 il quale afferma *che*, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852¹. Inoltre, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e il principio del "*non arrecare danno significativo*".

Gli orientamenti tecnici della CE² forniscono agli stati Membri indicazioni circa le modalità con le quali valutare e rendere la dichiarazione di conformità al principio DNSH, a partire dall'approccio valutativo previsto e adottato nell'ambito del *Recovery and Resilience Mechanism (RRF)* per la sua applicazione quanto più omogenea in tutto il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'UE.

Ricordiamo che il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*RRF, Recovery and Resilience Facility*) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (*RRP, Recovery and Resilience Plan*) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia.

Tale articolo definisce il «*danno significativo*» per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia come segue:

1. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro, sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;

¹ Cfr. Regolamento 852/2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, in breve "Regolamento Tassonomia"

² Comunicazione CE (Bruxelles, 12.2.2021 C (2021) 1054 final) - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "*non arrecare un danno significativo*"; Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 27-09-2021),

4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
5. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Ricordiamo altresì che gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola Misura/Linea di intervento del rispettivo RRP e che secondo il regolamento RRF, al fine della valutazione positiva del PNRR da parte della CE, nessuna misura o linea di intervento del piano deve comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali a base del principio DNSH.

Casistiche di applicazione del Principio DNSH

Sulla base degli orientamenti forniti in sede europea circa le modalità di svolgimento della valutazione e di resa della dichiarazione del rispetto del principio DNSH, l'applicazione di tale principio ai programmi della politica di coesione può essere ricondotta prevalentemente alle seguenti casistiche:

1. Programmi NON soggetti a VAS o a Verifica di Assoggettabilità a VAS (in questa casistica rientrano i Programmi cofinanziati solo dal FSE plus)

- 1.a I Programmi contengono solo linee di azione che SONO state già valutate compatibili al principio DNSH nell'ambito del PNRR. In questo caso si dichiara che tutte le linee di azione sono state già positivamente valutate nell'ambito del PNRR, senza ulteriori valutazioni.
- 1.b I programmi contengono anche linee di azione che NON sono state già valutate in merito alla compatibilità con il principio DNSH nell'ambito del PNRR ma per le quali NON si prevede un impatto ambientale negativo a causa della loro natura.

Per le linee di azione totalmente o parzialmente diverse da quelle già valutate nell'ambito del PNRR, che per loro natura non producono impatti significativi sull'ambiente, la dichiarazione di compatibilità al principio DNSH va resa, senza richiedere ulteriore specifica documentazione valutativa a supporto.

1.c I programmi contengono anche linee di azione che NON sono state già valutate in merito alla compatibilità con il principio DNSH nell'ambito del PNRR ma per le quali a seguito di una valutazione DNSH NON si prevede un impatto ambientale negativo.

Per queste linee di azione totalmente o parzialmente diverse da quelle già valutate nell'ambito del PNRR, si applica la modalità di valutazione definita e approvata per il PNRR.

2. Programmi sottoposti obbligatoriamente a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS (in questa casistica rientrano i Programmi cofinanziati solo dal FESR e i Programmi cofinanziati dal FESR e dal FSE plus)

Per questi Programmi si ritiene che la valutazione del rispetto del principio DNSH possa utilmente essere resa all'interno della documentazione di valutazione. La valutazione ambientale strategica (VAS) per sua natura è, infatti, lo strumento più completo per l'analisi e la valutazione della sostenibilità ambientale di un Piano o Programma e comprende, per norma, i sei obiettivi ambientali contemplati dal Regolamento Tassonomia alla base del principio DNSH. Pertanto, la valutazione di conformità al principio DNSH, da rendere in forma esplicita, può discendere dalle procedure di VAS, dandone evidenza all'interno della stessa documentazione (Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità e nel Rapporto Ambientale di VAS) e richiamandola nei provvedimenti finali (Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità e Parere motivato di VAS). In tale contesto saranno ovviamente valorizzate, ove opportuno, anche le valutazioni sul rispetto del principio già effettuate nell'ambito del PNRR.

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH NEI PROGRAMMI SOTTOPOSTI A VAS O A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Il Ministero per la Transizione Ecologica, in qualità di Autorità Ambientale Nazionale per la VAS, in accordo con il Dipartimento per le Politiche di Coesione – Presidenza del Consiglio di Ministri, e con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, con la presente intende fornire alcuni indirizzi tecnici e metodologici alle Autorità di Gestione di programmi nazionali e regionali e alle Autorità Competenti regionali VAS, per l'applicazione del principio DNSH ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS.

La VAS rappresenta lo strumento che assicura maggiore completezza delle analisi valutative e in cui sono ricompresi, per norma, i tematismi oggetto dei 6 obiettivi sulla base dei quali viene svolta la valutazione DNSH. L'integrazione all'interno dello svolgimento della procedura di VAS del rispetto del principio DNSH, oltre ad evitare aggravii valutativi, lega la valutazione DNSH alle evidenze documentali e valutative del processo di VAS. Ricordiamo infatti, come più volte evidenziato dalla CE, l'importanza di mettere a disposizione la documentazione attestante le dichiarazioni rese del rispetto del principio DNSH.

Di seguito alcune proposte relative alle modalità di tale integrazione.

PROGRAMMI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

In sede di Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, il Rapporto Preliminare per l'assoggettabilità, contestualmente alle valutazioni svolte in rapporto alle informazioni contenute nel documento e alla verifica, per tali contenuti, dei Criteri di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., potrebbe contenere una sezione che dia conto del rispetto dei criteri per la verifica del Principio DNSH. Tali criteri possono utilmente essere dedotti da quelli definiti all'interno del Documento di Orientamento per l'applicazione del principio DNSH ai PNRR.

Considerato che il livello delle analisi e delle considerazioni svolte nell'ambito dell'elaborazione del Rapporto preliminare di assoggettabilità risulta essere coerente con l'approccio alla valutazione DNSH applicato con il metodo PNRR, si indicano alcuni criteri utili per la verifica della compatibilità con i 6 obiettivi. (Allegato 1. 1.1 Criteri per la valutazione di compatibilità con i 6 obiettivi DNSH).

Nel Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, oltre all'esito della valutazione emesso dall'Autorità Competente verrà esplicitato l'esito della valutazione svolta nel rispetto del Principio DNSH.

PROGRAMMI SOTTOPOSTI A VAS

Indicazioni metodologiche e tecniche per l'integrazione della valutazione DNSH nei contenuti del Rapporto ambientale di VAS.

Nel Rapporto preliminare, nel quale vengono individuati i contenuti e la portata delle informazioni da sviluppare nel Rapporto Ambientale, si darà conto delle modalità con cui verrà assicurata la valutazione del rispetto del principio DNSH in tutti i passaggi valutativi propri della VAS, attraverso l'esplicitazione per i 6 obiettivi ad esso connessi all'interno delle analisi e delle valutazioni svolte.

Nel Rapporto Ambientale le considerazioni e valutazioni proprie della coerenza con il Principio DNSH saranno svolte all'interno delle analisi valutative della VAS, avendo cura di assicurare che quanto relativo ai 6 obiettivi ambientali alla base del principio stesso sia evidenziato e riscontrabile con immediatezza all'interno del Rapporto Ambientale e nella successiva Sintesi Non Tecnica per la consultazione al pubblico. A conclusione di tale svolgimento dovrà essere previsto un capitolo di sintesi degli esiti delle valutazioni della verifica DNSH con l'indicazione: degli esiti, delle motivazioni, di eventuali misure di mitigazione o criteri di attuazione eventualmente necessari; dovranno, inoltre, essere indicate puntualmente le parti del Rapporto Ambientale o dei suoi allegati, con le quali dare riscontro documentale alla valutazione DNSH svolta.

Gli aspetti metodologici e tecnici per la valutazione della coerenza delle Misure/Linee di Intervento con gli obiettivi DNSH saranno quindi quelli utilizzati per l'elaborazione del rapporto Ambientale del Programma; di seguito alcune raccomandazioni, anche sulla base di quanto condiviso in ambito europeo, utili ad assicurare la completa integrazione degli elementi peculiari della valutazione della coerenza al principio DNSH da assicurare nello svolgimento della VAS del Programma:

- nella redazione del Rapporto Ambientale è opportuno evidenziare, in tutta l'articolazione delle informazioni, analisi e valutazioni svolte, l'esaustività dei contenuti rispetto ai 6 obiettivi DNSH;
- particolare attenzione andrà riservata alla completezza degli aspetti analizzati per gli Obiettivi DNSH relativi all'adattamento e alla mitigazione dei Cambiamenti Climatici e all'Economia circolare;
- le linee di Intervento per le quali risultassero effetti negativi significativi rispetto ai 6 obiettivi DNSH, devono essere escluse dal Programma o ri-orientate al fine di superare le cause di conflittualità. Ciò anche attraverso l'adozione di misure di mitigazione dedicate o criteri per l'attuazione che ne garantiscano o rafforzino la sostenibilità ambientale in fase di attuazione;
- una parte del Rapporto Ambientale dovrà essere dedicata alla sintesi degli esiti della valutazione DNSH articolata per linea di intervento e con le indicazioni delle motivazioni degli esiti e su come il DNSH è stato soddisfatto alla luce delle informazioni e delle valutazioni riscontrabili all'interno del Rapporto Ambientale o nei suoi allegati;
- dovranno essere illustrate le modalità con cui verrà assicurata l'implementazione della verifica del rispetto del Principio DNSH nelle successive fasi di valutazione ambientale, ove previste (VIA, VINCA) e nella fase di attuazione del programma prevedendo, tra gli altri aspetti, una sezione dedicata nell'ambito del Piano di Monitoraggio. Inoltre, sarà opportuno che i risultati del processo di VAS e della valutazione DNSH siano integrati nei criteri di selezione delle operazioni, anche adottando criteri specifici che ne assicurino il rispetto.

Infine si ritiene opportuno che:

- l'Autorità Competente dia conto, nel parere motivato di VAS, dello svolgimento e degli esiti della valutazione ai sensi DNSH;
- l'Autorità Proponente dia conto, nella dichiarazione di sintesi, dello svolgimento della valutazione ai sensi DNSH e degli esiti, dichiarando, altresì, il rispetto del principio DNSH

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH AI PIANI/PROGRAMMI PER I QUALI È IN CORSO IL PROCEDIMENTO DI VAS

Tenendo conto che a livello Statale e Regionale alcuni programmi hanno già avviato o concluso il procedimento di VAS o di Assoggettabilità e che necessitano di effettuare il processo di valutazione DNSH, fermo restando gli elementi sopra rappresentati, sarà necessario valutare caso per caso, a seconda dello stato di avanzamento del procedimento di VAS, le più efficaci modalità di esecuzione della valutazione DNSH per tali programmi.

Potrebbe essere quindi necessario integrare, dove possibile, il Rapporto Ambientale, se ancora non concluso o se si sia svolta solo la fase di consultazione di scoping, con l'introduzione di una sezione integrativa sulla valutazione DNSH qualora gli elementi necessari per effettuare tale valutazione risultassero già presenti e rintracciabili all'interno dello stesso.

Qualora il processo di VAS risultasse troppo avanzato per permettere l'introduzione della sezione integrativa, sarà necessario provvedere ad elaborare la Valutazione DNSH con un documento dedicato. In questo secondo caso la valutazione DNSH dovrebbe essere svolta in analogia con l'approccio valutativo con cui è stato elaborato il Rapporto Ambientale, traendo dallo stesso le necessarie informazioni e integrandole, se necessario, con ulteriori informazioni e dati funzionali a completare il quadro conoscitivo utile al corretto espletamento dell'analisi DNSH.

In questo caso il documento relativo alla valutazione DNSH sarà esterno al rapporto Ambientale ma potrà contenere i riferimenti documentali di supporto alla valutazione presenti nel Rapporto di VAS e nella Sintesi non Tecnica. In alternativa, la valutazione potrebbe seguire l'approccio utilizzato per i PNRR ed essere reso con un documento a sé stante che consideri anche quanto già valutato per linee tipologiche simili in ambito PNRR. In questo caso dovrà essere assicurato il supporto documentale alle valutazioni medesime.

ALLEGATO 1 "Indirizzi tecnico-metodologici"

- 1.1 Programmi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS e/o a VAS - Criteri per la valutazione di compatibilità con i 6 obiettivi DNSH
- 1.2 Indicazioni dei contenuti utili allo svolgimento delle analisi valutative relative al rispetto del principio DNSH nell'elaborazione del Rapporto Ambientale
- 1.3 Programmi sottoposti a VAS – Quadro di sintesi delle valutazioni DNSH

Attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM PRINCIPLE) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027

ALLEGATO 1

1.1 – Programmi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS e/o a VAS- Criteri per la valutazione di compatibilità con i 6 obiettivi DNSH

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici

- a. Ci si attende che la tipologia di azione comporti significative emissioni di gas a effetto serra?

Il concetto di “significatività” degli effetti potenziali, stimato anche sulla base di evidenze valutative relative a tipologie di azioni analoghe nel medesimo contesto, sarà valutato a scala regionale e comunque in relazione all’intero territorio d’interesse del programma; la risposta alla domanda è negativa qualora le emissioni di gas a effetto serra possono essere considerate nulle o trascurabili.

2. Adattamento ai cambiamenti climatici

- b. Ci si attende che la tipologia di azione conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?

Il concetto di “significatività” degli effetti potenziali, stimato anche sulla base di evidenze valutative relative a tipologie di azioni analoghe nel medesimo contesto, sarà valutato a scala regionale e comunque in relazione all’intero territorio d’interesse del programma; la risposta a tale domanda è negativa qualora gli effetti prodotti possono essere considerati nulli o trascurabili.

3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- c. Ci si attende che la tipologia di azione nuoccia:

(i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o

(ii) al buono stato ecologico delle acque marine?

Il concetto di “significatività” degli effetti potenziali, stimato anche sulla base di evidenze valutative relative a tipologie di azioni analoghe nel medesimo contesto, sarà valutato a scala regionale e comunque in relazione all’intero territorio d’interesse del programma; la risposta alla domanda è negativa qualora gli effetti prodotti possono essere considerati nulli o trascurabili.

4. Transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

- d. Ci si attende che la tipologia di azioni:

(i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili?

(ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali energia, materiali, metalli, acqua, biomassa, aria e suolo, in qualunque fase del loro ciclo di vita¹?

(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare²?

Il concetto di "significatività" degli effetti potenziali, stimato anche sulla base di evidenze valutative relative a tipologie di azioni analoghe nel medesimo contesto, sarà valutato a scala regionale e comunque in relazione all'intero territorio d'interesse del programma; la risposta alle domande è negativa qualora gli aumenti correlati ai fenomeni considerati possano essere considerati nulli o trascurabili.

5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti³ nell'aria, nell'acqua o nel suolo?

Nel quadro delle politiche rivolte al progressivo azzeramento delle emissioni climalteranti l'aumento delle emissioni inquinanti in aria può essere considerato non "significativo" se è in linea con gli obiettivi di riduzione attesi al 2030 e tendenti alla completa decarbonizzazione entro il 2050.

Per quanto riguarda le emissioni in acqua e suolo dovrà essere considerato se la tipologia di azione è in linea con l'obiettivo della riduzione delle emissioni, tenendo conto delle politiche ambientali vigenti a livello comunitario e nazionale e concorrendo al raggiungimento dei *target* di riferimento in esse contenuti.

¹ È possibile minimizzare le inefficienze, ad esempio, con un sensibile aumento della durabilità, della riparabilità, della possibilità di miglioramento e della riutilizzabilità dei prodotti o con una considerevole riduzione delle risorse mediante la progettazione e la scelta dei materiali, l'agevolazione del cambio di destinazione, dello smontaggio e dello smantellamento, in particolare per ridurre l'uso dei materiali da costruzione e promuoverne il riutilizzo. A questo si aggiungono: la transizione verso modelli aziendali del tipo «prodotto-come-servizio» e catene di valore circolari, allo scopo di mantenere ai massimi livelli l'utilità e il valore dei prodotti, dei componenti e dei materiali il più a lungo possibile; una riduzione sostanziale del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, anche rimpiazzandole con alternative più sicure; una riduzione sostanziale dei rifiuti alimentari nella produzione, nella trasformazione, nella fabbricazione o nella distribuzione di cibo.

² Per maggiori informazioni sull'obiettivo di un'economia circolare si rimanda al considerando 27 del regolamento Tassonomia che così recita: "L'obiettivo ambientale della transizione verso un'economia circolare dovrebbe essere interpretato in conformità del pertinente diritto dell'Unione in materia di economia circolare, rifiuti e sostanze chimiche, compresi i regolamenti (CE) n. 1013/2006, (CE) n. 1907/2006 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE, 2008/98/CE, 2010/75/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, (UE) 2019/883 e (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione e le decisioni 2000/532/CE e 2014/955/UE della Commissione, nonché le comunicazioni della Commissione del 2 dicembre 2015 «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» e del 16 gennaio 2018 «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare»".

³ Per «inquinante» s'intende una sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all'ambiente.

6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

- Ci si attende che la misura:

(i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione⁴ e alla resilienza degli ecosistemi?

(ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?

Si ritiene che la misura non nuoccia agli habitat, alle specie e agli ecosistemi qualora gli effetti prodotti siano nulli o trascurabili nell'alterare lo stato di conservazione e di capacità di resilienza degli stessi.

⁴ Ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del regolamento Tassonomia, per «buona condizione» s'intende, in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse.

1.2 - Indicazioni dei contenuti utili allo svolgimento delle analisi valutative relative al rispetto del principio DNSH nell'elaborazione del Rapporto Ambientale

Il rispetto del Principio DNSH viene svolto attraverso una valutazione degli effetti prodotti dalle tipologie d'azione rispetto ai sei obiettivi ambientali definiti nell'art. 17 del Regolamento Tassonomia, tenendo conto delle specificità delle Tipologie di azione previste, al fine di dimostrare che il Programma non arreca "danno significativo". Si raccomanda di sviluppare, nel RA, le valutazioni tenendo conto dei seguenti aspetti:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici:

- Dimostrare che le tipologie di azione non conducono a emissioni significative di gas a effetto serra, basare la valutazione, articolandola a livello regionale o comunque rispetto all'intero territorio interessato, sui seguenti elementi:
 - Caratterizzazione della componente aria e clima definendo il quadro emissivo e la sua evoluzione;
 - Stima del contributo (in termini di emissioni/riduzione delle stesse) della tipologia di azione proposta.
- Le questioni da porre alla base delle analisi relative al presente obiettivo possono essere, a titolo esemplificativo:
 - La tipologia di azione concorre alla riduzione del consumo energetico?
 - La tipologia di azione comporta l'aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico o eolico?
 - La tipologia di azione comporta un complessivo incremento dell'efficienza energetica?
 - Nel quadro emissivo del territorio interessato dalla tipologia di azione qual è il contributo fornito dalla tipologia di azione?
 - Quali opportunità potrà offrire la tipologia di azione in termini di sequestro del carbonio tramite l'investimento nella silvicoltura e nella biodiversità?
 - La tipologia di azione comporta una sensibilizzazione del settore privato sui temi del cambiamento climatico, della progressiva sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e dell'efficienza energetica?

2. Adattamento ai cambiamenti climatici:

- Dimostrare che le tipologie di azione del Programma non determinano un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto, sulle persone, sulla natura o sui beni; basare la valutazione, articolandola a livello regionale o comunque rispetto all'intero territorio interessato, sui seguenti elementi:
 - Descrizione della qualità dell'aria e del clima definendo il quadro emissivo e la sua evoluzione;

- Nell’ambito delle tipologie di azione, individuare quelle potenzialmente soggette a effetti negativi dovuti al mancato adattamento ai cambiamenti climatici; gli eventuali effetti negativi devono essere esplicitati (specificando se gli effetti negativi sono su «*persone, natura o beni*»); individuare le modalità per favorire/migliorare l’adattamento dimostrandone l’adeguatezza e l’efficiacia”;
- Le questioni da porre alla base delle analisi relative al presente obiettivo possono essere, a titolo esemplificativo:
 - La tipologia di azione contrasta e tende a ridurre il fenomeno delle ondate di calore e l’effetto “isola di calore urbana”?
 - La tipologia di azione concorre ad aumentare la resilienza agli incendi e agli eventi estremi delle aree paesaggistiche/boschive e in generale a contrastare il fenomeno della desertificazione?
 - La tipologia di azione comporta un aumento della vulnerabilità ai cambiamenti climatici da parte del territorio (insediamenti, infrastrutture, ...), delle aree naturali, delle aree agricole e produttive?
 - La tipologia di azione rafforza il territorio (insediamenti, infrastrutture, ...), le aree naturali, le aree agricole e produttive, contro la vulnerabilità ai cambiamenti climatici?
 - La tipologia di azione contribuisce a ridurre i consumi idrici? E in quale misura?
 - La misura assicura un adeguato monitoraggio degli effetti determinati dai cambiamenti climatici?

3. *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine:*

- Dimostrare che le tipologie di azione del Programma non determinano un danno significativo all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine; basare la valutazione, articolandola a livello regionale o comunque rispetto all’intero territorio interessato, su elementi quali:
 - Coerenza con gli obiettivi del quadro di riferimento della sostenibilità ambientale;
 - Individuazione delle tipologie di azioni in grado di incidere sulle risorse marine e sul loro buono stato ecologico o sul buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; conseguente individuazione del miglioramento dello stato ecologico atteso a seguito dell’attuazione del Programma; eventuale individuazione di ulteriori tipologie di azioni di potenziamento degli effetti positivi.
- Le questioni da porre alla base delle analisi relative al presente obiettivo possono essere, a titolo esemplificativo:

- La tipologia di azione concorre a migliorare la tutela delle superfici protette terrestri e marine e ad assicurare l'efficacia della gestione?
- La tipologia di azione concorre a mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti negativi sull'ambiente marino e costiero?
- La tipologia di azione concorre a promuovere interventi nel campo della tutela delle aree marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca?
- La tipologia di azione concorre a ridurre i consumi idrici e a sensibilizzare la popolazione sul tema?
- La tipologia di azione concorre a ridurre la contaminazione e l'inquinamento delle acque e dei mari?
- La tipologia di azione concorre a migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua (ad esempio, eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, riducendo la quantità di acque reflue non trattate e aumentando il riciclaggio e il reimpiego sicuro)?

4. *Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti:*

- Dimostrare che le tipologie di azione del Programma non determinano un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; basare la valutazione, articolandola a livello regionale o comunque rispetto all'intero territorio interessato, sui seguenti elementi:
 - Assenza, nelle tipologie di azioni previste, di inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali;
 - Assenza, nelle tipologie di azioni previste, di un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti;
 - Assenza, nelle tipologie di azioni previste, di necessità di smaltimento dei rifiuti tale da causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente.
- Le questioni da porre alla base delle analisi relative al presente obiettivo possono essere, a titolo esemplificativo:
 - Come incide la tipologia di azione sulla produzione di rifiuti?
 - La tipologia di azione prevede l'utilizzo di materiali riciclabili?
 - Come incide la tipologia di azione sull'uso diretto e indiretto di risorse naturali?
 - La tipologia di azione favorisce il recupero e il riciclo?

5. *Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo:*

- Dimostrare che le tipologie di azione del Programma non determinano un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento; basare la

valutazione, articolandola a livello regionale o comunque rispetto all'intero territorio interessato, sui seguenti elementi:

- Definizione dello stato delle componenti aria, acqua o suolo quale condizione di base; definizione del contributo atteso dalle tipologie di azioni del Programma.
- Le questioni da porre alla base delle analisi relative al presente obiettivo riguardano i fattori ambientali aria, acqua e suolo e possono essere, a titolo esemplificativo:
 - Quali sono gli effetti della tipologia di azione su aria, acqua e suolo?
 - La tipologia di azione concorre al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alle componenti?

6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi:

- Dimostrare che le tipologie di azione del Programma non determinano un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; basare la valutazione, articolandola a livello regionale o comunque rispetto all'intero territorio interessato, sui seguenti elementi:
 - Contributo fornito dalle tipologie di azioni del programma alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.
- Le questioni da porre alla base delle analisi relative al presente obiettivo possono essere, a titolo esemplificativo:
 - La tipologia di azione contrasta il degrado dei servizi ecosistemici o li rafforza?
 - La tipologia di azione contrasta la perdita o il degrado di habitat (incluse aree protette e siti Natura 2000) e infrastrutture verdi, anche in termini di frammentazione?
 - La tipologia di azione contrasta la perdita di diversità delle specie e della diversità genetica?
 - La tipologia di azione assicura un adeguato monitoraggio che consenta di controllare la condizione degli ecosistemi e lo stato di conservazione degli habitat e delle specie?

1.3 – Programmi sottoposti a VAS – Quadro di sintesi delle valutazioni DNSH

Obiettivi del Principio DNSH	<p>A - Indicare se la misura sostiene al 100% l'obiettivo ed è considerata quindi conforme ad esso e motivare attraverso le valutazioni svolte. B - Nel caso in cui non sia completamente conforme, indicare le motivazioni e i passaggi valutativi sino alle indicazioni di indirizzo e attuazione per eventualmente individuate per renderla conforme. C - Indicare dettagliatamente tutte le Parti del RA in cui sono riportate le analisi a supporto della valutazione degli obiettivi DNSH</p>								
	Linea di intervento 1			Linea di intervento ...			Linea di intervento n		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1. Mitigazione dei cambiamenti climatici									
<i>Sintesi descrittiva degli esiti valutativi</i>									
2. Adattamento ai cambiamenti climatici									
<i>Sintesi descrittiva degli esiti valutativi</i>									
3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine									
<i>Sintesi descrittiva degli esiti valutativi</i>									
4. Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti									
<i>Sintesi descrittiva degli esiti valutativi</i>									
5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo									
<i>Sintesi descrittiva degli esiti valutativi</i>									
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi									
<i>Sintesi descrittiva degli esiti valutativi</i>									